

ORDINE DI SERVIZIO N 3**INTEGRAZIONE ALL'ORDINE DI SERVIZIO N 2**

emanato dall'Ufficio Speciale Ricostruzione di L'Aquila il 17 luglio 2013 ad uso esclusivo dell'Ufficio

Istruzioni per le tutte le istruttorie (vecchia e nuova procedura)

Per il provvedimento finale di istruttoria delle pratiche deve essere adottato un modello unico di lettera di trasmissione a firma del Responsabile dell'USRA, in cui è precisato che l'allegato "forma parte integrante del provvedimento"; la lettera di trasmissione e l'allegato dovranno essere controfirmati dal RP della stessa pratica.

Nei pareri finali a chiusura dell'istruttoria di pratiche di vecchia procedura e dei progetti parte seconda va riportata la richiesta di predisporre documentazione fotografica che documenti tutte le fasi costruttive significative degli interventi strutturali e di ripristino di elementi di pregio; tale documentazione si rende necessaria per i successivi controlli da parte dell'Usra e va presentata contestualmente ai Sal

Nell'esame dei progetti, soprattutto quelli riguardanti le "vecchie procedure", ma anche per quelli redatti secondo la scheda parametrica, si richiama l'attenzione dei gruppi istruttori sull'eventuale ubicazione degli edifici all'interno delle fasce di *attenzione* o di *rispetto* così come delimitate nello studio di Microzonazione adottato nel piano di ricostruzione. Di tale situazione dovrà essere informato il coordinatore. Copia dei file che riportano la cartografia di Microzonazione è disponibile in rete nella cartella *Condivisa2/scambio/indirizzi per la microzonazione/ microzonazione AQ*.

In merito alla determinazione della maggiorazione per gli effetti di amplificazione si suggerisce la lettura delle "note in materia di fattori di amplificazione" riportate nella cartella *Condivisa2/scambio/indirizzi per la microzonazione*

Istruzioni per le tutte le istruttorie nuova procedura

All' Ordine di Servizio n 2, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni, a seguito di diversi quesiti posti dai tecnici nella fase di istruttoria ed a seguito anche della riunione con la Direzione Regionale del MiBAC, svoltasi il 10.09.2013, nella quale è stata indicata la corretta applicazione delle maggiorazioni per interesse paesaggistico contenute nella scheda parametrica.

Al paragrafo 5 è aggiunto il seguente periodo:

Regolarità Catastale e calcolo delle superfici

Relativamente ai fabbricati rurali si dispone quanto segue:

1. Se la U.I. non è censita né al catasto terreni né al catasto fabbricati, il proprietario non potrà in nessun modo beneficiare del contributo, salvo che la stessa U.I. risulti da Atti notarili e Documenti (compravendita, donazione, denunce di successione, altri documenti prodotti per la Pubblica Amministrazione quali denunce o prova di pagamenti TARISU, ecc.), per cui il proprietario possa autocertificarne la proprietà con le modalità già indicate nel precedente OdS;

2. Se la U.I. è censita al catasto terreni ma non in quello dei fabbricati, la relativa superficie, purché individuata sul mappale, potrà concorrere alla definizione della superficie convenzionale oggetto di indennizzo. Al fine di consentire all'USRA la verifica della Su e Snr, il proprietario potrà documentarne la consistenza edilizia mediante Atti notarili e Documenti come al punto precedente.
3. Qualora non sussistano atti o documenti comprovanti la regolarità e/o la consistenza delle U.I., dovrà essere prodotta Autocertificazione attestante la regolarità dell'immobile (modello luglio 2013) con allegata la planimetria sottoscritta dal proprietario e dal tecnico.

Le parti di U.I. oggetto di autocertificazione, ai fini del riconoscimento definitivo del contributo, dovranno comunque essere accatastate al catasto fabbricati (come preesistenti alla data del 06.04.2009) e la procedura di accatastamento dovrà concludersi prima dell'approvazione del progetto parte seconda e dovranno comunque, a quella data, risultare regolari.

Al paragrafo 8 Sezione E4 vengono aggiunte le seguenti precisazioni.

Maggiorazioni per edifici con beni di interesse paesaggistici

Relativamente all' "Epoca di costruzione" tenuto conto che la maggiorazione di Interesse Paesaggistico è riferita ai singoli elementi costruttivi e percettivi e che questi possono avere epoca di costruzione diversa nell'ambito della stessa Unità Strutturale il periodo storico di riferimento va individuato per il singolo elemento tra quelli previsti nell'intesa e non per l'intero edificio/US.

La datazione dei singoli "elementi costruttivi" può essere pertanto differente per ogni voce in modo da consentire la determinazione univoca del periodo storico nei quali ogni elemento è stato realizzato.

Nella scheda progetto parte seconda è possibile selezionare l'epoca di costruzione per ciascun elemento.

In relazione a quanto suddetto, per "originario" si intende l'elemento costruttivo risalente all'epoca di costruzione di volta in volta individuata nelle diverse voci, tale da risultare "prevalente".

In assenza di documentazione valida a datare l'epoca di costruzione dei vari elementi presenti nella scheda, fa fede quanto dichiarato dai progettisti.

La parte "a" della sezione E4 è riferita, come si legge nell'intesa, alla "capacità di qualificare il suo intorno attraverso il recupero della leggibilità degli elementi stilistici e materici e dei principali aspetti percettivi rispetto alle vedute, agli scorci prospettici, ai colori dello scenario urbano". La datazione dei singoli elementi costruttivi della parte "a" è pertanto legata unicamente alla *presenza* di una facies esterna dell'US e quindi in particolare al periodo storico nel quale è stata costruita la facciata e i vari elementi facenti parte della stessa, così come oggi appaiono all'osservatore. In particolare si evidenzia quanto segue.

Punto a1: la datazione deve essere riferita al periodo storico nel quale è stata costruita la facciata prospiciente lo spazio urbano per la quale si richiede la maggiorazione. In caso di compresenza nella stessa US di più facciate prospicienti spazi urbani, la datazione deve essere riferita alla facciata principale prospiciente lo spazio urbano maggiormente caratterizzato da ampiezza e valore monumentale.

Punto a2: la datazione deve essere riferita al periodo storico nel quale è stata costruita la facciata prospiciente la piazza pubblica o la strada principale per la quale si richiede la maggiorazione. In caso di compresenza nella stessa US di più facciate su piazza pubblica o su strada principale, la datazione deve essere riferita alla facciata principale prospiciente lo spazio urbano maggiormente caratterizzato da ampiezza e valore monumentale.

Punto a3: la datazione dei singoli elementi decorativi e/o monumentali è riferita al periodo storico nel quale gli stessi sono stati realizzati. In caso di compresenza nella medesima voce di elementi realizzati in diverse epoche, si dovrà prendere a riferimento il periodo storico nel quale è stata costruita la facciata principale.

Punto a4: la datazione degli elementi costruttivi inerenti l'interazione dell'edificio con lo spazio pubblico può essere diversa per ogni elemento e deve essere riferita al periodo storico che in cui è stato realizzato l'elemento; per i cortili corrisponde alla data dell'ultima trasformazione del cortile oppure, nel caso non vi siano state trasformazioni, la maggiorazione è riferita all'impianto della US/edificio.

Si precisa che la maggiorazione prevista per la presenza e conservazione di cortile visibile solo dall'alto non è riconosciuta nel caso in cui detto cortile sia stato chiuso al piano terreno per ricavarne ambienti con diversa destinazione d'uso, la cui superficie viene considerata nel calcolo della superficie complessiva concorrente all'indennizzo. Sono esclusi dalla suddetta maggiorazione cavedi e pozzi luce.

Per gli altri elementi, la datazione è riferita:

- all'epoca di realizzazione, dei portici o dei loggiati (a4.3),
- all'epoca di realizzazione, del manto di copertura che si intende reintegrare (a4.4).

Configurazione morfologica (a4.5) La maggiorazione relativa alla particolare configurazione morfologica è riconosciuta per fabbricati caratterizzanti il disegno dello spazio urbano. Una irregolarità in pianta non è sufficiente a definire la configurazione morfologica. -La maggiorazione va determinata in funzione dell'epoca di costruzione prevalente delle facciate.

La parte "b" della sezione E4 attiene alla capacità dell'edificio di caratterizzare il paesaggio urbano attraverso *l'intervento di mantenimento* delle caratteristiche degli elementi costitutivi ponendo in particolare attenzione alle tecniche e ai materiali costruttivi. In particolare si evidenzia quanto segue.

Punto b.1: La datazione del punto b1.1 deve essere riferita al periodo storico al quale è possibile ricondurre la tipologia e morfologia originaria dell'US. Per superficie lorda originaria si intende la superficie risalente a detto periodo della quale si attesta il mantenimento e/o ripristino dell'impianto e della distribuzione originaria, conservazione quote interpiano, eliminazione superfetazioni e abbaini non presenti in origine, mantenimento posizione originaria dei corpi scala, ecc.

Detta superficie deve essere individuata graficamente ad ogni livello dell'US in modo da essere chiaramente verificabile in sede di istruttoria. A tal fine si ritiene che debbano essere prodotti elaborati grafici analoghi a quelli inseriti a titolo di esempio nel manuale di istruzione.

Si ricorda che la richiesta di detta maggiorazione comporterà nel progetto parte seconda determinate scelte progettuali come descritto a p.64 del manuale di istruzione.

Punto b.2: la datazione degli elementi costruttivi inerenti le "tecniche costruttive con materiali originari" può essere diversa per ogni elemento e deve essere individuata come il periodo storico nel quale è stato realizzato quel determinato elemento (voce b2.3 – b2.4) oppure, in caso di elementi per i quali possono essere individuate varie epoche costruttive, come il periodo storico del quale si rileva in percentuale la maggiore superficie complessiva in tutti i piani (voce b2.1 – b2.2).

La presenza delle suddette strutture originarie deve essere individuata graficamente ad ogni livello dell'US in modo da essere chiaramente verificabile in sede di istruttoria. A tal fine si ritiene che debbano essere prodotti elaborati grafici analoghi a quelli inseriti a titolo di esempio nel manuale di istruzione.

Si precisa che al punto b2.4 il numero dei piani è individuato da $n - 1$, dove n è il numero dei piani dell'edificio (compresi gli interrati) serviti dalle scale principali costituite in materiali originari.

Maggiorazioni per edifici vincolati

A seguito di accordi intercorsi con il MiBAC, con il presente Ordine di Servizio si definisce che, relativamente al progetto parte prima, le maggiorazioni per edifici vincolati sono riconosciute in via preliminare direttamente dall'Ufficio Speciale senza richiedere l'intervento del MiBAC.

Al paragrafo 8. "Calcolo della Su e della Snr ai fini del contributo", è aggiunto il seguente testo:

Per edifici rurali che presentino ampi locali sottotetto adibiti a fienili o depositi, con accesso dall'esterno anche mediante scale non fisse, con almeno i seguenti requisiti:

- altezza minima dei locali, almeno m 2,40;
- locali liberi ed accessibili;
- solai di calpestio con caratteristiche riconoscibili di solai strutturali

è possibile riconoscere la superficie ammissibile a contributo calcolata come Snr, ferma restando la dimostrazione/autocertificazione della regolarità.

Inoltre per edifici che presentino locali sottotetto adibiti a depositi, con accesso da botola a cui è fissata scala retrattile, con almeno i seguenti requisiti:

- altezza minima dei locali, almeno m 2,40;
- locali liberi ed accessibili;
- solai di calpestio con caratteristiche riconoscibili di solai strutturali;

è possibile riconoscere la superficie ammissibile a contributo calcolata come Snr, ferma restando la dimostrazione/autocertificazione della regolarità."

Sono inoltre aggiunte le seguenti ulteriori integrazioni:

1. Relativamente al progetto parte prima, in ottemperanza ai principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, si dispone che nei casi in cui il tecnico presenti una scheda parametrica nella quale determini per una unità strutturale un livello di indennizzo base L0 o nel caso in cui per una unità strutturale sia già stata disposta ordinanza di demolizione sindacale per la quale risulti automaticamente determinato un livello di indennizzo pari a L3, l'USRA può non procedere all'istruttoria delle Sezioni D5 (definizione del livello di danno) e D6 (definizione del livello di vulnerabilità).
2. In caso di demolizione volontaria o sostituzione edilizia, il parere della Commissione Pareri deve essere assunto prima dell'emanazione del parere definitivo al progetto parte prima da parte dell'USRA, fatte salve le istruttorie già concluse alla data dell'insediamento della Commissione Pareri, istruttorie che sono comunque soggette a parere. Si ricorda che, salvo il caso di edifici incongrui, non è ammessa la sostituzione edilizia volontaria all'interno della zona A del centro storico.
3. Qualora questo USRA in fase di istruttoria del progetto parte prima richieda l'integrazione della documentazione prodotta e la presentazione di una nuova Scheda P.E.R., la nuova Scheda non deve essere in alcun modo modificata rispetto alla prima versione consegnata in quanto è ammessa la sola modifica delle sezioni nelle quali sono stati rilevati errori/imprecisioni o sono stati richiesti chiarimenti in fase di istruttoria. Sono ammesse, eccezionalmente, limitate modifiche solo qualora il tecnico abbia rilevato di aver commesso errori nella compilazione della prima Scheda P.E.R. Le stesse modifiche devono essere debitamente giustificate e motivate dal tecnico.
4. Relativamente ai pollai, alle rimesse attrezzi o in generale alle pertinenze indipendenti di U.I. o comunque individuate come singole US, si dispone che le relative superfici possono essere computate unicamente come Snr e il livello di indennizzo riconoscibile è esclusiva-

mente L0, indipendentemente dal livello di danno e dalla vulnerabilità. Per dette pertinenze le maggiorazioni richieste per amplificazione sismica, per pregio o per interesse paesaggistico non sono mai riconoscibili. Non sono altresì ammesse ad indennizzo gli importi di cui alla voce p2-p3-p4-p5-p6-p7 della Sez. E5.4 della Scheda P.E.R.

5. Relativamente alle U.I. accatastate quali abitazioni e che tuttavia da riscontri fotografici non risultano avere i requisiti di abitabilità (mancanza di infissi, finiture al grezzo, locali ciechi, etc.) si dispone che le relative superfici ad indennizzo siano riconoscibili quali Snr (Superficie non residenziale) in luogo di Su (Superficie residenziale utile), indipendentemente dalla categoria catastale rilevata;
6. Relativamente alle U.I. interessate alla data del sisma da lavori in corso si dispone che deve essere documentato lo stato di avanzamento dei medesimi lavori alla data del 6 aprile 2009. L'indennizzo ammissibile dovrà essere definito in funzione dello stato di avanzamento lavori ed in particolare, qualora lo stato di consistenza documentato non provi la sussistenza delle condizioni di abitabilità, la superficie potrà comunque concorrere ad indennizzo esclusivamente quale Snr.

